

CITTA' DI CAIRO MONTENOTTE

PROVINCIA DI SAVONA

c.a.p. 17014

SEDUTA DI 1° CONVOCAZIONE

SEDUTA APERTA

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 34

IN DATA 30 GIUGNO 2000 - ORE 21

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE, DELLE FIERE, DEL MEACO DELL'ANTIQUARIATO E DELLE COSE USATE E DEL COMMERCIO ITINERANTE.

Ai sensi dell'art. 36 della legge 8.6.1990 nr.142 si è convocato il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze oggi 30 GIUGNO 2000 alle ore 21.00, in 1° convocazione ed in seduta ordinaria previo invio di invito scritto a domicilio nei modi e termini di cui all'art. 125 della legge 4.2.1915 nr. 148.

Fatto l'appello nominale dei Consiglieri, Signori:

EAGNASCO Arnaldo - BARLOCCO Carlo - BELFIORE Franca - BOTTA Donatella - CHEBELLO Osvaldo - DALLA VEDOVA Matteo -DOGLIOTTI Oscar - GARRA Giorgio - GERMANO Ida - GHIONE Riccardo - INFELISE Pietro - MILINTENDA Gaetano - NENCINI Carlo Alberto - PETRINI Barbara - REFRIGERATO Renato - ROBBA Emilio - ROMERO Roberto - SAMBIN Giorgio - SANGUINETI Fabio - STROCCHIO Flavio - VIERI Pier Luigi -

Risultano assenti i seguenti Consiglieri, Signori:

BOTTA Donatella - MILINTENDA Gaetano

Partecipa l'Assessore Esterno Signor Enrico CAVIGLIA

Assiste il Segretario Generale del Comune dr. BARBIERO GIANCARLO.

Il Sindaco, Signor Chebello Osvaldo assume la Presidenza della presente adunanza e riconosciutane la legalità dichiara aperta la Seduta.

NR. 34 30.6.2000

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE, DELLE FIERE, DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DELLE COSE USATE E DEL COMMERCIO ITINERANTE.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO, SIGNOR CARLO ALBERTO NENCINI

riferisce che in applicazione a quanto disposto dall'art. 28 - comma 15 - del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonchè le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.

La Regione Liguria con L.R. n. 19 del 02.07.1999, dispone che i Comuni adottino idoneo regolamento che disciplini compiutamente il commercio su aree pubbliche al fine di consentire agli stessi una corretta ed agevole interpretazione della materia.

Pertanto si è ritenuto necessario provvedere ad adottare apposito regolamento che disciplini l'argomento.

Non verificandosi interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione che precede;

DATO ATTO che l'art. 28 - comma 15 - del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, dispone che il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonchè le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie ed i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;

VISTI gli artt. 13 e 14 della L.R. n. 19 del 02.07.1999, i quali dispongono che il funzionamento dei mercati e delle fiere siano disciplinati dai Comuni con specifico regolamento;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'adozione di apposito regolamento che disciplini la materia in argomento;

CONSIDERATO che gli artt. 6 e 7 della L.R. 19/1999, prevedono che l'assegnazione dei posteggi avvenga mediante procedure concorsuali, che si concludono con il rilascio di autorizzazioni e concessioni decennali;

DATO ATTO che, a seguito dei lavori di rifacimento di P.za della Vittoria, attuale sede del mercato settimanale e delle fiere, gli stessi verranno provvisoriamente trasferiti in P.za Garibaldi, P.za XX Settembre e C.so Mazzini, si ritiene opportuno rimandare l'applicazione delle procedure concorsuali previste dagli artt. 6 e 7 della L.R. 19/99, fino a quando non verrà scelta la sede definitiva;

RITENUTO pertanto, nell'attesa di individuare definitivamente l'area mercatale, di procedere all'organizzazione delle fiere e del Mercato dell'Antiquariato e delle Cose Usate, mediante ricorso alle procedure previste dalla previgente L. 112/91;

VISTA la nota n. 15050 in data 31.05.2000 con la quale è stato trasmesso alle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, bozza del "Regolamento Comunale per la gestione dei mercati, delle fiere, del mercato dell'antiquariato e delle cose usate e del commercio itinerante" per il prescritto parere di competenza, con l'avvertenza che se la nota non fosse stata riscontrata entro il 17.6.2000, il silenzio sarebbe stato inteso come espressione di "parere favorevole";

DATO ATTO che la Confcommercio non ha fatto pervenire alcun parere in merito e che quindi il silenzio è da intendersi come espressione di "parere favorevole";

VISTA la nota del 13.06.2000 con la quale la Confesercenti, nell'esprimere il proprio parere, chiede che, al Regolamento di cui sopra, vengano apportate le seguenti modifiche:

- 1) art. 5, comma 2 Durata della concessione -: che il rinnovo della concessione decennale avvenga tramite domanda da presentare 60 giorni prima della regolare scadenza;
- 2) art. 8, comma 3 Caratteristiche dei banchi di vendita -: che la copertura dei banchi sia posta ad un minimo di m. 2,50 da terra onde evitare intralcio al passaggio dei mezzi; inoltre per una buona copertura degli stessi in caso di intemperie che la misura massima di sporgenza sia portata a m. 1;

RITENUTO, in sede di Commissione Consiliare, di non accogliere le richieste di cui ai precedenti punti in quanto: relativamente al punto 1) palesemente in contrasto con la norma vigente che non prevede tale procedura; relativamente al punto 2) si ritengono sufficienti sia l'altezza minima da terra della copertura dei banchi di mt. 2,20 che la sporgenza di mt. 0,50 della medesima;

VISTO il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare "Industria - Artigianato - Commercio", espresso nella seduta del 22.06.2000;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 53 della Legge

08.06.1990, n. 142, che allegato alla presente ne forma parte sostanziale;

CON VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

approvare il "Regolamento Comunale per la gestione dei mercati, delle fiere, del mercato dell'antiquariato e delle cose usate e del commercio itinerante", che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

Provincia di Savona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI MERCATI, DELLE FIERE, DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DELLE COSE USATE E DEL COMMERCIO ITINERANTE

ARTICOLO 1 - DISCIPLINA GENERALE

- 1. I mercati settimanali, le fiere e i posteggi isolati fuori mercato sono gestiti direttamente dal Comune in applicazione delle norme contenute nel D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nella legge regionale n. 19 del 2 luglio 1999 e nel presente regolamento.
- 2. L'organizzazione e la sorveglianza dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato è affidata al Corpo di Polizia Municipale che vi provvede in conformità alle norme sopra citate, a quelle contenute nel presente regolamento nonché alle altre disposizioni emanate dal Sindaco in esecuzione di leggi particolari attinenti sicurezza pubblica, polizia stradale, igiene e sanità.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

- 1. Le definizioni previste dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R. 19/99 sono integrate come segue :
- nell'ambito del mercato specializzato, la prevalenza di prodotti appartenenti alla stessa specie merceologica o affine deve corrispondere al 90% del totale dei posteggi ed il restante 10% dei posteggi deve essere adibito a servizi nei confronti del consumatore (somministrazione, ecc.);
- per "mercato straordinario" si intende l'edizione aggiuntiva del mercato settimanale che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza riassegnazione di posteggi (cioè con la presenza degli operatori normalmente titolari di posteggio), fatta salva l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi. Tali mercati si svolgeranno di norma nei periodi natalizio e pasquale e possono essere collegati ad eventi particolari;
- nell'ambito della fiera specializzata, la prevalenza dei prodotti appartenenti alla stessa specie merceologica o affine deve corrispondere al 90% del totale dei posteggi ed il restante 10% dei posteggi deve essere adibito a servizi nei confronti del consumatore (somministrazione, ecc.)
- per "posteggio fuori mercato (o isolato)" si intende la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, soggetta a concessione di carattere permanente (annuale o stagionale), periodico o temporaneo

TITOLO I - MERCATO SETTIMANALE

ARTICOLO 3 - SVOLGIMENTO DEL MERCATO

- 1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di giovedì nelle aree individuate con apposito provvedimento del Consiglio Comunale e secondo gli orari di cui al successivo art. 7.
- 2. Qualora detta giornata coincida con una festività infrasettimanale, lo svolgimento del mercato è anticipato al primo giorno feriale precedente il festivo.
- 3. Il mercato settimanale del giovedì viene diviso nelle seguenti zone:
 - zona riservata ai commercianti su aree pubbliche
 - zona riservata agli agricoltori.
- 4. La zona riservata ai commercianti su aree pubbliche viene suddivisa nei seguenti settori merceologici:
 - a) alimentare e somministrazione
 - b) non alimentare.

ARTICOLO 4 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- 1. Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio nell'ambito delle aree destinate a mercato settimanale, il Comune predisporrà entro novanta giorni dal verificarsi della vacanza apposito bando nel quale saranno obbligatoriamente indicati :
- l'elenco dei posteggi disponibili
- l'esatta localizzazione di ciascun posteggio
- il numero identificativo di ciascun posteggio e le dimensioni
- il settore merceologico di appartenenza
- i termini di presentazione dell'istanza
- l'obbligo di scelta del posteggio, qualora a favore dello stesso richiedente siano accolte più istanze.
- 2. Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e trasmesso per conoscenza alle Associazioni provinciali di categoria dei commercianti su aree pubbliche.
- 3. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non potrà essere concesso più di un posteggio a ciascun richiedente.
- 4. Ai vincitori del bando dovrà essere rilasciata, contestualmente alla concessione, anche l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita e/o di somministrazione.
- 5. Non è consentito lo scambio di posteggio tra due concessionari, nemmeno a parità di superficie occupata.
- 6. Non è consentito, in capo allo stesso titolare, l'accorpamento di due posteggi in concessione.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1. La durata della concessione è decennale.
- 2. Il concessionario potrà ottenere nuova concessione decennale, e di conseguenza nuova autorizzazione, solo mediante nuova procedura concorsuale con le modalità di cui al precedente art.4. Comunque sino alla data di rilascio della nuova concessione decennale mantiene validità la vecchia concessione e di conseguenza la vecchia autorizzazione, salvo il caso previsto nel comma successivo.
- 3. Il Sindaco potrà non procedere al rinnovo della procedura concorsuale solo per diversa destinazione dell'area del mercato.
- 4. Il concessionario, in tale caso, avrà comunque diritto ad ottenere nuova concessione di corrispondente superficie nel territorio comunale, in altra area appositamente destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con le modalità di cui all'art. 4.

ARTICOLO 6 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

- 1. Il subentrante per atto tra vivi o mortis causa nell'azienda commerciale concessionaria di posteggio, ha diritto ad ottenere, oltre alla reintestazione del titolo autorizzativo, anche il subentro nella concessione, che manterrà la stessa validità della concessione originaria.
- 2. Il subentrante deve presentare apposita comunicazione, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Liguria ed allegare:
 - copia dell'atto pubblico di acquisto dell'azienda.
 - copia della denuncia di successione, eventuali rinunce da parte di altri eredi (se trattasi di causa di morte).
- 3. Non è consentito il subingresso nella sola concessione del posteggio.

ARTICOLO 7 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

- 1. L'orario di vendita del mercato settimanale viene fissato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e nell'ultimo giovedì del mese dalle ore 8,00 alle ore 17,00 durante il periodo in cui vige l'ora solare e dalle ore 8,00 alle ore 18,00 durante il periodo in cui vige l'ora legale.
- 2. Qualora si verifichi la necessità di modificare tale orario, il relativo provvedimento verrà adottato dal Comune, sentite le Associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche a livello provinciale.
- 3. Il concessionario potrà occupare il posteggio a partire da 120 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita e dovrà lasciarlo libero non oltre 60 minuti dal termine di tale orario.
- 4. Durante l'intero arco dell'orario di vendita non è consentita la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci, nemmeno per operazioni di carico e scarico, salvo eventi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta dagli organi di vigilanza.

- 5. Qualora il concessionario non occupi il proprio posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, lo stesso si renderà disponibile per una occupazione giornaliera da parte di altro soggetto.
- 6. Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita.

ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

- 1. Nel caso in cui la vendita venga effettuata attraverso autoveicolo attrezzato, lo stesso deve rispettare le dimensioni del posteggio in concessione.
- 2. Qualora ciò non sia possibile, il concessionario proprietario di autoveicolo attrezzato per la vendita ha diritto ad ottenere, ove possibile, un ampliamento di superficie od un trasferimento in altro posteggio idoneo.
- 3. Nel caso in cui la vendita sia effettuata con banchi rimovibili, gli stessi devono prevedere l'esposizione delle merci ad una altezza minima dal suolo pari a mt. 0,50 per i prodotti non alimentari e a mt. 1,00 per i prodotti alimentari e ad una altezza massima di mt. 1,40. I supporti rigidi delle tende, degli ombrelloni o altro a copertura del banco stesso devono essere posti ad un'altezza minima di mt. 2,20 rispetto alla superficie di calpestio, e possono sporgere sino ad un massimo di mt. 0,50 oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco; gli stessi non dovranno in alcun modo ostruire la visuale ai banchi vicini.
- 4. E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente dei seguenti generi: piante e fiori, ferramenta, quadri, calzature, articoli dell'arredamento, articoli per agricoltura, che comunque non dovranno lordare il suolo pubblico.
- 4. Sia gli autonegozi che i banchi rimovibili che pongono in vendita prodotti alimentari dovranno rispettare le prescrizioni di carattere igienico-sanitario ed il personale addetto alle vendite dovrà essere munito di idonea tessera sanitaria.

ARTICOLO 9 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

- 1. Tutti i concessionari sono tenuti all'indicazione, ben chiara e leggibile, del prezzo delle merci esposte.
- 2. Tutti coloro che pongono in vendita oggetti usati, a qualsiasi merceologia gli stessi appartengano, sono tenuti ad esporre idoneo cartello che ne indichi la condizione di "usato" delle dimensioni minime di mq. 0,50, fatte salve ulteriori disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 10 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- 1. Il concessionario di posteggio deve essere sempre presente durante le operazioni di vendita.
- 2. Il concessionario può essere sostituito dai dipendenti, dai familiari coadiuvanti e da coloro che ne hanno titolo nelle forme di legge, a condizione che nell'ambito del posteggio sia presente la

sua attrezzatura (compreso il registratore di cassa), la sua merce e l'originale dell'autorizzazione a lui intestata.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI

- 1. I concessionari di posteggio devono:
- a) occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;
- b) tenere sempre liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
- c) sistemare il veicolo adibito al trasporto della merce e delle attrezzature nell'ambito del posteggio avuto in concessione, qualora il veicolo venga mantenuto nell'area di mercato;
- d) lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo avuto in concessione, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi tipo;
- e) esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività (compresi quelli del mezzo di trasporto della merce);
- f) rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita come indicate al precedente art. 8;
- g) mantenere un contegno educato verso il pubblico ed i colleghi.
- 2. Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:
- a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;
- b) vendere con il sistema dell'imbonimento;
- c) manomettere, anche in maniera lieve, il suolo avuto in concessione (infissione di chiodi o puntelli);
- d) legare corde o altro ad alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi;
- e) utilizzare apparecchi per amplificazione e diffusione di suoni.

ARTICOLO 12 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

- 1. La concessione del posteggio è dichiarata decaduta per una delle seguenti cause:
- cancellazione dal R.E.C. e conseguente revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione
- perdita dei requisiti soggettivi e conseguente revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita;
- revoca dell'autorizzazione nei casi di recidiva per violazioni di particolare gravità;
- mancato utilizzo, per anno solare, del posteggio per complessive diciassette giornate;
- mancato pagamento, al termine dell'anno solare, della tassa di occupazione spazi pubblici nonché della tassa per il ritiro di rifiuti solidi urbani;
- due violazioni nel corso dell'anno solare alle disposizioni contenute nel precedente art. 11;
- cessione ad altri del posteggio, esclusi i casi di subingresso nella titolarità o nella gestione.
- 2. L'avvio del procedimento di decadenza è contestato o notificato all'interessato affinchè questi possa produrre, entro trenta giorni, eventuali memorie difensive.
- 3. Sulla memoria difensiva il Comune dovrà pronunciarsi entro i successivi trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del procedimento di decadenza e nel periodo di istruttoria del procedimento stesso, la concessione è da ritenersi sospesa.

ARTICOLO 13 - ASSENZE DEL CONCESSIONARIO

- 1. Le assenze del concessionario sono da ritenersi giustificate e quindi non conteggiate ai fini della decadenza, esclusivamente per malattia, compreso ricovero ospedaliero, (comprovati da certificazione medica), maternità o servizio militare.
- 2. La documentazione che dimostra le cause sopraddette deve pervenire al Comune, in originale o in copia autentica, entro 7 giorni dalla prima assenza verificatasi.

ARTICOLO 14 - CONCESSIONI TEMPORANEE

- 1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della relativa concessione sono assegnati giornalmente a soggetti legittimati, titolari di autorizzazione sia di tipologia a) che b).
- 2. I titolari delle autorizzazioni sopra indicate non titolari di concessione, che vogliano concorrere all'assegnazione temporanea di posteggi rimasti vacanti nell'ambito dei settori individuati nell'area di mercato, devono presentarsi all'Agente di Polizia Municipale addetto alla sorveglianza del mercato settimanale, all'inizio dell'orario di vendita del mercato, per far annotare i dati identificativi dell'autorizzazione stessa (Comune, numero e data di rilascio, tipologia, settore merceologico) che successivamente saranno riportati su apposito registro.
- 3. Il Corpo di Polizia Municipale predispone la graduatoria di anzianità di presenza, separatamente per i settori nei quali è suddiviso il mercato, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - anzianità maturata alla data di entrata in vigore del presente regolamento
 - aggiunta di un punto per ogni giornata di partecipazione al mercato.
- 4. L'assegnazione temporanea del posteggio lasciato vacante dal concessionario abituale entro l'ora di inizio delle vendite avverrà, separatamente per ciascun settore nel quale è suddiviso il mercato rispetto alle tipologie merceologiche (alimentari/non alimentari), sulla base delle graduatorie determinate come al comma precedente.
- 5. A parità di anzianità di presenza, verrà data priorità ai soggetti con maggiore anzianità di iscrizione in qualità di operatore commerciale nel registro delle imprese (già registro delle ditte).
- 6. Nel caso in cui, ultimata l'assegnazione dei posteggi rimasti temporaneamente vacanti, vi siano ancora presenti titolari di autorizzazioni di qualunque tipologia inseriti nella graduatoria, agli stessi verrà comunque assegnato un punto per la presenza.
- 7. Le graduatorie di cui sopra sono pubbliche e tutti gli interessati possono prenderne visione.
- 8. I subentranti nelle aziende relative alle autorizzazioni inserite nelle graduatorie di cui al presente articolo, manterranno l'anzianità maturata dal dante causa.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI TEMPORANEI

1. Oltre al rispetto di quanto contenuto nell'art. 11, i concessionari temporanei dovranno occupare il posteggio entro 30 minuti dall'assegnazione.

- 2. Qualora ciò non avvenga, non sarà assegnato al concessionario temporaneo il punto di presenza valido ai fini della graduatoria di cui al comma 3 dell'articolo precedente.
- 3. Il pagamento di quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico e/o altri emolumenti da versarsi al Comune, avverrà secondo le modalità di riscossione e le tariffe approvate con apposito regolamento dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 16 - SPOSTAMENTO DI SEDE DEL MERCATO SETTIMANALE

- 1. Qualora per motivi di viabilità, pubblica sicurezza o igienico-sanitari tutta o in parte la sede del mercato settimanale debba essere spostata, il Consiglio Comunale individuerà la nuova area all'interno degli ambiti territoriali di conservazione e riqualificazione di cui alla legge regionale ligure 36/97.
- 2. Il Comune predisporrà, sentite le Associazioni provinciali dei commercianti su aree pubbliche, planimetria con la nuova disposizione dei banchi, tenendo conto delle superfici date in concessione nella vecchia area e, ove possibile, delle richieste di ampliamento di posteggio.
- 3. Ciascun concessionario interessato dallo spostamento sceglierà la sua nuova posizione, sulla base dell'anzianità maturata, mantenendo comunque la suddivisione del mercato nelle zone e nei settori merceologici individuati all'art. 3.

ARTICOLO 17 - MERCATI STRAORDINARI

- 1. Il Comune può autorizzare edizioni straordinarie del mercato settimanale, in giornate e/o orari diversi dal giovedì mattina in occasione di particolari eventi e nel periodo prenatalizio e pasquale.
- 2. I posteggi saranno occupati dagli abituali concessionari, senza specifica riassegnazione, e gli eventuali posti liberi saranno assegnati giornalmente con le modalità di cui all' art. 14.
- 3. L'eventuale assenza del concessionario abituale da una edizione straordinaria non concorrerà al periodo di assenza ai fini della decadenza della concessione.

ARTICOLO 18 - CONCESSIONE AGLI AGRICOLTORI

- 1. Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio destinato agli agricoltori, il Comune provvederà ad occuparlo predisponendo la medesima procedura indicata al precedente art. 4.
- 2. Requisiti indispensabili per la partecipazione al bando sono quelli previsti dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e cioè la qualifica di coltivatore diretto risultante da certificazione, rilasciata dal Sindaco del comune ove sono ubicati i terreni da cui provengono i prodotti da porre in vendita, dalla quale risulti l'ubicazione dei terreni, la loro superficie ed i prodotti coltivati nonché certificato del casellario giudiziale.
- 3. Le domande vengono ordinate in graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato.

- 4. A parità di presenze è attribuita preferenza sulla base dei seguenti criteri, in ordine di importanza :
- localizzazione dell'azienda agricola nell'ambito della provincia di Savona
- soggetti in attività dal maggior numero di anni, desumibili dal registro delle imprese con riferimen to alla precedente iscrizione al Servizio Unificato Contributi Agricoli (SCAU)
- domanda pervenuta in data anteriore.
- 5. Contestualmente alla concessione del posteggio verrà rilasciata la licenza di vendita di cui alla citata legge 59.

TITOLO II - FIERE

ARTICOLO 19 - GRADUATORIE DI ANZIANITA'

- 1. Per ciascuna fiera esistente sul territorio comunale alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 19/99, il Comune approva una graduatoria di anzianità che tenga conto delle presenze effettive maturate dai partecipanti in tutte le edizioni fino a quella del 1999, desumibili dagli atti d'ufficio.
- 2. Tali graduatorie sono rese pubbliche mediante affissione per almeno 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
- 3. Gli interessati potranno avanzare eventuali osservazioni alla graduatoria di cui al comma 1, entro 10 giorni decorrenti dall'ultimo di affissione, producendo idonea documentazione.
- 4. Nei successivi 10 giorni il Comune si pronuncerà in merito alle osservazioni, procedendo o meno alla modifica della graduatoria, dandone notizia agli interessati.
- 5. Entro 60 giorni dalla conclusione di ciascuna fiera, le graduatorie sono aggiornate tenendo conto dei punteggi acquisiti dai concessionari temporanei in applicazione del successivo art. 23 e sono ripubblicate all'Albo Pretorio per un ulteriore periodo di 10 giorni.

ARTICOLO 20 - CONCESSIONI DECENNALI

- 1. Il Consiglio Comunale individua l'area pubblica nell'ambito della quale si svolge ciascuna fiera, riportandone la suddivisione in posteggi appositamente numerati e con l'indicazione delle esatte dimensioni su idonea planimetria.
- 2. La concessione del posteggio ha durata decennale.
- 3. Per l'assegnazione dei posteggi, il Comune predispone almeno novanta giorni prima di ciascuna fiera apposito bando nel quale saranno obbligatoriamente indicati :
 - il fac-simile di domanda di partecipazione al bando
 - l'elenco dei posteggi disponibili
 - l'esatta localizzazione di ciascun posteggio
 - il numero identificativo di ciascun posteggio e le dimensioni
 - il settore merceologico di appartenenza

- i termini di presentazione dell'istanza
- l'obbligo di scelta del posteggio, qualora a favore dello stesso richiedente siano accolte più istanze.
- 4. Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e trasmesso per conoscenza alle Associazioni provinciali di categoria dei commercianti su aree pubbliche.
- 5. La graduatoria del bando sarà predisposta attingendo le anzianità dalle graduatorie individuate con le procedure di cui all'art. 19.
- 6. Ciascun concorrente in ordine di graduatoria sceglie il proprio posteggio sulla planimetria messa a disposizione del Comune in funzione delle dimensioni dei posteggi disponibili.
- 7. Tale scelta avviene nel corso di apposita/e riunione/i alla/e quale/i sono invitati tanti concorrenti quanti sono i posteggi disponibili per ciascuna manifestazione fieristica.
- 8. Qualora un concorrente non si presenti alla riunione per la scelta del posteggio, lo stesso gli verrà assegnato d'ufficio, ultimata la scelta da parte di tutti gli invitati.
- 9. Allo stesso soggetto non può essere assegnato più di un posteggio nell'ambito di ciascuna procedura concorsuale.
- 10. Nessun concessionario può essere titolare di più di due concessioni nella stessa fiera.
- 11. I posteggi e le relative concessioni non sono accorpabili.
- 12. Qualora il concessionario non partecipi senza giustificato motivo a tre fiere nell'arco di validità della concessione, la stessa dovrà intendersi decaduta e, di conseguenza, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione corrispondente.
- 13. Le assenze ritenute giustificabili sono quelle previste dal precedente art. 13.

ARTICOLO 21 - ORARIO DI VENDITA.

- 1. L'orario di vendita della fiera viene fissato dalle ore 7,30 alle ore 18,30.
- 2. Qualora si verifichi la necessità di modificare tale orario, il relativo provvedimento verrà adottato dal Comune, sentite le Associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche a livello provinciale.
- 3. Il concessionario dovrà occupare il posteggio a partire da 90 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita e dovrà lasciarlo libero non oltre 90 minuti dal termine di tale orario.
- 4. Durante l'intero arco dell'orario di vendita non è consentita la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci, nemmeno per operazioni di carico e scarico, salvo eventi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta dagli organi di vigilanza.
- 5. Qualora il concessionario non occupi il proprio posteggio entro le ore 7,30, lo stesso si renderà disponibile per una occupazione giornaliera da parte di altro soggetto.

6. Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita.

ARTICOLO 22 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

- 1. Il subentrante per atto tra vivi o mortis causa nell'azienda commerciale concessionaria di posteggio, ha diritto ad ottenere, oltre alla reintestazione del titolo autorizzativo, anche il subentro nella concessione, che manterrà la stessa validità della concessione originaria.
- 2. Deve presentare apposita comunicazione, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Liguria ed allegare:
 - copia dell'atto pubblico di acquisto dell'azienda.
 - copia della denuncia di successione ed eventuali rinunce da parte di altri eredi (se trattasi di causa di morte).
- 3. Non è consentito il subingresso nella sola concessione del posteggio.

ARTICOLO 23 – CONCESSIONI TEMPORANEE

- 1. I posteggi temporaneamente non occupati entro l'orario di cui al comma 1 dell' art. 21 sono assegnati in ordine di anzianità a coloro che sono inseriti nella graduatoria di cui al precedente art. 19 e siano presenti nell'area della fiera al momento di inizio delle vendite.
- 2. La concessione temporanea nella fiera incrementerà di un punto l'anzianità di ciascun titolare riportata nella graduatoria predisposta in applicazione dell'art. 19.
- 3. I concessionari temporanei dovranno occupare i posteggi loro assegnati entro 30 minuti da detta assegnazione, pena l'esclusione dalla manifestazione.
- 4. Qualora ciò non avvenga, non sarà assegnato al concessionario temporaneo il punto di presenza valido ai fini della graduatoria di cui al citato articolo 19.
- 5. Non sono consentiti scambi di posteggio fra i concessionari temporanei.

ARTICOLO 24 - CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

- 1. Le dimensioni del posteggio ottenuto in concessione dovranno essere rigorosamente rispettate sia nel caso di vendita effettuata con autonegozio che con strutture rimovibili.
- 2. L'esposizione delle merci deve essere fatta ad un'altezza minima dal suolo pari a mt. 0,50 per i prodotti non alimentari e a mt. 1,00 per i prodotti alimentari e ad una altezza massima pari a mt. 1,40; i supporti rigidi delle tende, degli ombrelloni o altro a copertura del banco stesso devono essere posti ad un'altezza minima di mt. 2,20 rispetto alla superficie di calpestio e possono sporgere sino ad un massimo di mt. 0,50 oltre il confine del suolo assegnato, con

divieto di appendere le merci oltre la linea del banco; gli stessi non dovranno in alcun modo ostruire la visuale ai banchi vicini.

- 3. E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente dei seguenti generi: piante e fiori, ferramenta, quadri, calzature, articoli dell'arredamento e per l'agricoltura, che comunque non dovranno lordare il suolo pubblico.
- 4. Sia gli autonegozi che i banchi rimovibili che pongono in vendita prodotti alimentari dovranno rispettare le prescrizioni di carattere igienico-sanitario ed il personale addetto alle vendite dovrà essere munito di idonea tessera sanitaria.

ARTICOLO 25 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

- 1. I concessionari sono tenuti all'indicazione, ben chiara e leggibile, del prezzo delle merci esposte.
- 2. Tutti coloro che pongono in vendita oggetti usati, a qualsiasi merceologia gli stessi appartengano, sono tenuti ad esporre idoneo cartello che ne indichi la condizione di "usato", delle dimensioni minime di mq. 0,50, fatte salve ulteriori disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI

- 1. I concessionari di posteggio devono:
- a) occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;
- b) tenere sempre liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
- c) sistemare il veicolo adibito al trasporto della merce e delle attrezzature nell'ambito del posteggio avuto in concessione, qualora il veicolo venga mantenuto nell'area di fiera;
- d) lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo avuto in concessione, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi tipo;
- e) esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività (compresi quelli del mezzo di trasporto della merce);
- f) rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita come indicate al precedente art. 24;
- g) mantenere un contegno educato verso il pubblico ed i colleghi.
- 2. Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:
- a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;
- b) vendere con il sistema dell'imbonimento;
- c) manomettere, anche in maniera lieve, il suolo avuto in concessione (infissione di chiodi o puntelli);
- d) legare corde o altro ad alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi;
- e) utilizzare apparecchi per amplificazione e diffusione di suoni.

ART. 27 – DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del posteggio nella fiera è dichiarata decaduta per una delle seguenti cause: - cancellazione dal R.E.C. e conseguente revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di

somministrazione;

- perdita dei requisiti soggettivi e conseguente revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita;
- assenza per più di tre edizioni della stessa fiera nell'arco di validità della concessione;
- cessione ad altri del posteggio, tranne che per subingresso nella gestione o titolarità.
- 2. L'avvio del procedimento di decadenza è contestato o notificato all'interessato affinchè questi possa produrre, entro trenta giorni, eventuali memorie difensive.
- 3. Sulla memoria difensiva il Comune dovrà pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.
- 4. Dalla data di contestazione o notifica e per tutto il periodo corrispondente all'istruttoria del procedimento di decadenza, la concessione deve ritenersi sospesa.

TITOLO III - POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

ARTICOLO 28 - SVOLGIMENTO

- 1. I posteggi isolati destinati alla vendita su aree pubbliche sono individuati mediante provvedimento del Consiglio Comunale e possono essere utilizzati esclusivamente nei seguenti periodi:
 - **vendita fiori**: periodo dal <u>25 Ottobre al 02 Novembre</u>, escluso il giorno di mercato limitatamente all'orario di svolgimento dello stesso;
 - **vendita alberi**: periodo dal <u>10 Dicembre</u> al <u>24 Dicembre</u> escluso il giorno di mercato o fiera limitatamente all'orario di svolgimento dello stesso;
 - vendita dolciumi in area luna park: nel periodo di svolgimento dello stesso;
 - vendita dolciumi nel periodo natalizio: nel periodo dal 20 Novembre al 20 Gennaio
- 2. Eventuali modifiche ai periodi di cui sopra potranno essere adottate con provvedimento sindacale, su richiesta degli interessati e sentite le Associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

ARTICOLO 29 - DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1. La durata della concessione è decennale anche se limitata ai periodi previsti per la vendita nel singolo posteggio.
- 2. Il concessionario potrà ottenere nuova concessione previa procedura concorsuale come prevista all'art. 4.

ARTICOLO 30 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

- 1. Il subentrante per atto tra vivi o mortis causa nell'azienda commerciale concessionaria di posteggio, ha diritto ad ottenere, oltre alla reintestazione del titolo autorizzativo, anche il subentro nella concessione, che manterrà la stessa validità della concessione originaria.
- 2. Deve presentare apposita comunicazione, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Liguria ed allegare:
 - copia dell'atto pubblico di acquisto dell'azienda.
 - copia della denuncia di successione, eventuali rinunce da parte di altri eredi (se trattasi di causa di morte).
- 3. Non è consentito il subingresso nella sola concessione del posteggio.

ART. 31 - ORARIO DI VENDITA

- 1. I concessionari dei posteggi di cui all'art. 28 potranno effettuare le operazioni di vendita come di seguito riportato:
- vendita fiori e alberi: dalle ore 8,00 alle ore 18.00;
- vendita dolciumi in area luna park: dalle ore 8,00 alle ore 24,00
- vendita dolciumi fuori area luna park: dalle ore 8,00 alle ore 22,00
- 2. Il Comune provvederà con proprio atto a modificare tale orario, qualora intervengano variazioni rispetto alla attuale situazione che lo ha determinato oppure su richiesta dei concessionari, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
- 3. Rispetto a tale orario, i concessionari per la vendita di fiori e alberi possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita 90 minuti prima dell'inizio e debbono rimuovere le loro attrezzature non oltre 90 minuti dal termine.

ARTICOLO 32 - CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

- 1. Nel caso in cui la vendita venga effettuata attraverso autoveicolo attrezzato, lo stesso deve rispettare le dimensioni del posteggio in concessione.
- 2. Qualora la vendita sia effettuata con banchi rimovibili, gli stessi devono prevedere l'esposizione delle merci ad una altezza minima dal suolo pari a mt. 0,50 per i prodotti non alimentari e a mt. 1,00 per i prodotti alimentari e ad un'altezza massima di mt. 1,40. I supporti rigidi delle tende, degli ombrelloni o altro a copertura del banco stesso devono essere posti ad un'altezza minima di mt. 2.20 rispetto alla superficie di calpestio e possono sporgere sino ad un massimo di mt. 0,50 oltre il confine del suolo assegnato con divieto di appendere le merci oltre le linea del banco. Gli stessi non dovranno in alcun modo ostruire la visuale ai banchi vicini.
- 3. E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente dei seguenti generi:

piante e fiori, ferramenta, quadri, calzature, articoli dell'arredamento e per l'agricoltura, che comunque non dovranno lordare il suolo pubblico.

3. Sia gli automezzi che i banchi rimovibili che pongono in vendita prodotti alimentari dovranno rispettare le prescrizioni di carattere igienico sanitario ed il personale addetto alle vendite dovrà essere munito di idonea tessera sanitaria.

ARTICOLO 33 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI

- 1. I concessionari di posteggio devono:
- a) occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;
- b) tenere sempre liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
- c) sistemare il veicolo adibito al trasporto della merce e delle attrezzature nell'ambito del posteggio avuto in concessione, qualora il veicolo vi venga mantenuto;
- d) lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo avuto in concessione, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi tipo;
- e) esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività (compresi quelli del mezzo di trasporto della merce);
- f) rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita come indicate al precedente art. 32;
- g) mantenere un contegno educato verso il pubblico ed i colleghi.
- 2. Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:
- a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;
- b) vendere con il sistema dell'imbonimento;
- c) manomettere, anche in maniera lieve, il suolo avuto in concessione (infissione di chiodi o puntelli);
- d) legare corde o altro ad alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi;
- e) utilizzare apparecchi per amplificazione e diffusione di suoni.

ARTICOLO 34 – ASSENZE DEL CONCESSIONARIO

- 1. Le assenze del concessionario sono da ritenersi giustificate e quindi non conteggiate ai fini della decadenza, esclusivamente per malattia, compreso ricovero ospedaliero, (comprovati da certificazione medica), maternità o servizio militare.
- 2. La documentazione che dimostra le cause sopraddette deve pervenire al Comune, in originale o in copia autentica, entro 7 giorni dalla prima assenza verificatasi.

ARTICOLO 35 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

- 1. La concessione del posteggio è dichiarata decaduta per una delle seguenti cause:
- cancellazione dal R.E.C. e conseguente revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione;
- perdita dei requisiti soggettivi e conseguente revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita
- mancato utilizzo, per anno solare, del posteggio per un periodo complessivo pari ad un terzo delle giornate annuali di validità della concessione;
- mancato pagamento, al termine dell'anno solare, della tassa di occupazione spazi pubblici nonché della tassa per il ritiro rifiuti solidi urbani;

- due violazioni nel corso dell'anno solare alle disposizioni contenute nel precedente art. 33;
- cessione ad altri del posteggio, tranne che per casi di subingresso nella gestione o nella titolarità.
- 2. Il procedimento di decadenza è contestato o notificato dal responsabile del procedimento al titolare della concessione affinchè questi possa produrre, entro trenta giorni, eventuali memorie difensive.
- 3. Sulla memoria difensiva l'Amministrazione Comunale dovrà pronunciarsi entro i successivi trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del procedimento di decadenza e nel periodo di istruttoria del procedimento stesso, la concessione è da ritenersi sospesa.

TITOLO IV - MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DELLE COSE USATE

ART. 36 - SVOLGIMENTO

- 1. Il mercato dell'antiquariato e delle cose usate si svolge nella seconda domenica di maggio e nella seconda domenica di settembre, nelle aree individuate con apposito provvedimento del Consiglio Comunale e secondo i seguenti orari: dalle ore 8,00 alle ore 19,00, con occupazione del posteggio assegnato dalle ore 6,00 alle ore 20,00 (ora in cui il posteggio dovrà essere completamente sgombro).
- 2. Durante l'intero arco dell'orario di vendita non è consentita la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci nemmeno per operazioni di carico e scarico, salvo eventi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta dagli Organi di vigilanza.
- 3. Qualora il concessionario non occupi il proprio posteggio entro le ore 7,30, lo stesso si renderà disponibile per una occupazione giornaliera da parte di altro soggetto.
- 4. Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita.

ART. 37 – CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

- 1. I veicoli eventualmente usati per il trasporto della merce nei posteggi ubicati in via Roma, P.zza Stallani e P.zza Savonarola non potranno sostare nel posteggio assegnato, ma dovranno essere parcheggiati in zona consentita.
- 2. I supporti rigidi delle tende, degli ombrelloni o altro a copertura del banco devono essere posti ad un altezza minima di mt. 2,20 rispetto alla superficie di calpestio e possono sporgere sino ad un massimo di mt. 0,50 oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco; gli stessi non dovranno in alcun modo ostruire la visuale ai banchi vicini.

ART. 38 - GRADUATORIA DI ANZIANITA'

- 1. Per il mercato dell'antiquariato e delle cose usate esistente sul territorio comunale alla data di entrata in vigore della L.R. n. 19/99, il Comune approva una graduatoria di anzianità che tenga conto delle presenze effettive maturate dai partecipanti e in tutte le edizioni fino a quella del 1999, desumibili dagli atti d'ufficio.
- 2. Tali graduatorie sono rese pubbliche mediante affissione per almeno dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
- 3. Gli interessati potranno avanzare eventuali osservazioni alla graduatoria di cui al comma 1, entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo di affissione producendo idonea documentazione.
- 4. Nei successivi dieci giorni il Comune si pronuncerà in merito alle osservazioni, procedendo o meno alla modifica della graduatoria, dandone notizia agli interessati.
- 5. Entro sessanta giorni dalla conclusione di ogni mercato, le graduatorie sono aggiornate tenendo conto dei punteggi acquisiti dai concessionari temporanei in applicazione del successivo art. 41 e sono ripubblicate all'Albo Pretorio per un ulteriore periodo di dieci giorni.

ART. 39 – CONCESSIONI DECENNALI

- 1. La concessione del posteggio ha durata decennale.
- 2. Per l'assegnazione dei posteggi, il Comune predispone almeno novanta giorni prima di ogni mercato dell'antiquariato e delle cose usate apposito bando nel quale saranno obbligatoriamente indicati:
- il fac-simile di domanda di partecipazione al bando;
- l'elenco dei posteggi disponibili;
- l'esatta localizzazione di ciascun posteggio;
- il numero identificativo di ciascun posteggio e le dimensioni;
- l'indicazione se trattasi di attività di vendita di prodotti o di servizi nei confronti del consumatore (somministrazione, ecc.);
- i termini di presentazione dell'istanza;
- · l'obbligo di scelta del posteggio, qualora a favore dello stesso richiedente siano accolte più istanze.
- 3. Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e trasmesso per conoscenza alle Associazioni Provinciali di Categoria dei Commercianti su aree pubbliche.
- 4. La graduatoria del bando sarà predisposta attingendo le anzianità dalle graduatorie individuate con le procedure di cui all'art. 19.
- 5. Ciascun concorrente in ordine di graduatoria sceglie il proprio posteggio sulla planimetria messa a disposizione del Comune in funzione dei posteggi disponibili.
- 6. Tale scelta avviene nel corso di apposita/e riunione/i alla/e quale/i sono invitati tanti concorrenti quanti sono i posteggi disponibili per ciascuna manifestazione.

- 7. Qualora un concorrente non si presenti alla riunione per la scelta del posteggio lo stesso gli verrà assegnato d'ufficio, ultimata la scelta da parte di tutti gli invitati.
- 8. Allo stesso soggetto non può essere assegnato più di un posteggio nell'ambito di ciascuna procedura concorsuale.
- 9. Nessun concessionario può essere titolare di più di due concessioni nello stesso mercato.
- 10. I posteggi e le relativi concessioni non sono accorpabili.
- 11. Qualora il concessionario non partecipi senza giustificato motivo a tre mercati nell'arco di validità della concessione, la stessa dovrà intendersi decaduta e, di conseguenza, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione corrispondente.
- 12. Le assenze ritenute giustificabili sono quelle previste dal precedente art. 13.

ART. 40 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

- 1. Il subentrante per atto tra vivi o mortis causa nell'azienda commerciale concessionaria di posteggio, ha diritto ad ottenere, oltre alla reintestazione del titolo autorizzativo, anche il subentro nella concessione che manterrà la stessa validità della concessione originaria.
- 2. Deve presentare apposita comunicazione, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Liguria ed allegare:
- copia dell'atto pubblico di acquisto dell'azienda;
- copia della denuncia di successione ed eventuali rinunce da parte di altri eredi (se trattasi di causa di morte).
- 3. Non è consentito il subingresso nella sola concessione del posteggio.

ART. 41 – CONCESSIONI TEMPORANEE

- 1. I posteggi temporaneamente non occupati entro l'orario di cui al comma 1 dell'art. 36 sono assegnati in ordine di anzianità a coloro che sono inseriti nella graduatoria di cui al precedente art. 38 e siano presenti nell'area del mercato al momento di inizio delle vendite.
- 2. La concessione temporanea nel mercato incrementerà di 1 punto l'anzianità di ciascun titolare riportata nella graduatoria predisposta in applicazione dell'art. 38.
- 3. I concessionari temporanei dovranno occupare i posteggi loro assegnati entro 30 minuti da detta assegnazione pena l'eslusione dalla manifestazione.
- 4. Qualora ciò non avvenga, non sarà assegnato al concessionario temporaneo il punto di presenza valido ai fini della graduatoria di cui al citato art. 38.
- 5. Non sono consentiti scambi di posteggio fra i concessionari temporanei.

ART. 42 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. I concessionari sono tenuti all'indicazione, ben chiara e leggibile, del prezzo delle merci esposte.

ART. 43 – OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI

- 1. I concessionari di posteggio devono:
- a) occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;
- b) tenere sempre liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
- c) sistemare il veicolo adibito al trasporto della merce e delle attrezzature nell'ambito del posteggio avuto in concessione qualora il veicolo venga mantenuto nell'area del mercato;
- d) lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo avuto in concessione, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi tipo;
- e) esibire, a richiesta degli organi di controllo tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività (compresi quelli del mezzo di trasporto della merce);
- f) rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita come indicate nel precedente art. 37;
- g) mantenere un contegno educato verso il pubblico e i colleghi.
- 2. Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:
- a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;
- b) vendere con il sistema dell'imbonimento;
- c) manomettere, anche in maniera lieve il suolo avuto in concessione (infissione di chiodi o puntelli);
- d) legare corde od altro ad alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi;
- e) utilizzare apparecchi per amplificazione e diffusione di suoni.

ART. 44 – DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1. La concessione del posteggio nel mercato è dichiarata decaduta per una delle seguenti cause:
- cancellazione dal R.E.C. e conseguente revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione;
- perdita dei requisiti soggettivi e conseguente revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita;
- assenza per più di tre edizioni dello stesso mercato nell'arco di validità della concessione;
- cessione ad altri del posteggio, tranne che per subingresso nella gestione o titolarietà.
- 2. L'avvio del procedimento di decadenza è contestato o notificato all'interessato affinchè questi possa produrre entro 30 giorni, eventuali memorie difensive.
- 3. Sulla memoria difensiva il Comune dovrà pronunciarsi entro i successivi 30 giorni.
- 4. Dalla data di contestazione o notifica e per tutto il periodo corrispondente all'istruttoria del procedimento di decadenza, la concessione deve ritenersi sospesa.

TITOLO V – CONCESSIONI TEMPORANEE

ARTICOLO 45 - MODALITA' DI RILASCIO

- 1. In occasione di eventi, iniziative, manifestazioni di carattere turistico, sportivo, ricreativo, ludico, musicale, enogastronomico, culturale autorizzati o patrocinati dal Comune e che si svolgano su area pubblica od aperta al pubblico, nei quali si ritenga efficace, per la riuscita della manifestazione, la presenza di operatori commerciali potrà essere rilasciata una concessione per l'occupazione del suolo di durata corrispondente a quella della manifestazione a soggetti legittimati titolari di autorizzazioni sia di tipologia a) che b).
- 2. Il numero degli operatori e le tipologie merceologiche presenti ad ogni singola manifestazione è fissato con provvedimento della Giunta Comunale che dovrà tener conto del tipo e del luogo di svolgimento della manifestazione.

TITOLO VI - COMMERCIO ITINERANTE

ARTICOLO 46 - MODALITA' DI ESERCIZIO

- 1. Per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, il commercio itinerante è precluso o limitato nelle zone del territorio comunale individuate mediante apposito provvedimento del Sindaco.
- 2. Detto provvedimento può essere modificato ed integrato in qualsiasi momento per il sopravvenire di motivi di pubblico interesse o di carattere igienico-sanitario, oltre che per il verificarsi di modifiche alla viabilità.
- 3. Sulla rimanente parte del territorio comunale il commercio itinerante può essere svolto per un periodo massimo di un'ora nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno mt. 500 decorso tale periodo.
- 4. Il commercio itinerante non può essere esercitato mediante occupazione di suolo pubblico.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 47 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento rimangono vigenti sino al termine della loro scadenza naturale.

- 2. Le autorizzazioni rilasciate in applicazione dell'art. 27 comma 4 della L.R. 19/99, avranno validità sino alla scadenza della concessione rilasciata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 3. Durante il periodo di spostamento del mercato settimanale su P.zza Garibaldi, P.zza XX Settembre e C.so Mazzini, come determinato dalla deliberazione del C.C. n. 17 del 03.04.2000:
 - a) l'organizzazione della fiera di S. Andrea, del Cappone nonché del mercato dell'antiquariato, avverrà mediante ricorso alle procedure previste dalla previgente L. 112/91;
 - b) l'orario dell'ultimo giovedì del mese è fissato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

TITOLO VIII - SANZIONI

ART. 48 - SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento e non previste dal D. Lgs. 114 del 31 marzo 1998, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 600.000, sulla base delle procedure previste dalla legge 11 novembre 1989, n. 689.

INDICE

		Disciplina generale Definizioni	pag. 01 pag. 01
			pag. 01
		TITOLO I - MERCATO SETTIMANALE	
Art. 3		Svolgimento del mercato	pag. 02
		Concessione del posteggio	pag. 02
		Durata della concessione	pag. 03
		Subingresso nella concessione	pag. 03
Art. 7	-	Orario di funzionamento del mercato	pag. 03
		Caratteristiche dei banchi di vendita	pag. 04
Art. 9	-	Pubblicità dei prezzi	pag. 04
Art. 10	-	Esercizio dell'attività	pag. 04
Art. 11	-	Obblighi e divieti dei concessionari	pag. 05
Art. 12	-	Decadenza e revoca della concessione	pag. 05
Art. 13	-	Assenza del concessionario	pag. 06
Art. 14	-	Concessioni temporanee	pag. 06
Art. 15	-	Obblighi e divieti dei concessionari temporanei	pag. 06
Art. 16	-	Spostamento di sede del mercato settimanale	pag. 07
Art. 17	-	Mercati straordinari	pag. 07
Art. 18	-	Concessione agli agricoltori	pag. 07
			,
		TITOLO II PIEDE	
		TITOLO II - FIERE	
		Graduatorie di anzianità	pag. 08
		Concessioni decennali	pag. 08
		Orario di vendita	pag. 09
		Subingresso nella concessione	pag. 10
		Concessioni temporanee	pag. 10
		Caratteristiche dei banchi di vendita	pag. 10
		Pubblicità dei prezzi	pag. 11
Art. 26	-	Obblighi e divieti dei concessionari	pag. 11
Art. 27	-	Decadenza e revoca della concessione	pag. 11
			¥
		TITOLO III DOGTEGGIAGO ATARIANA ATARIANA	
		TITOLO III - POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO	
Art 28			
		Svolgimento	pag. 12
Art. 29	-	Durata della concessione	pag. 12 pag. 12
Art. 29 Art. 30	-		

 Art. 32 - Caratteristiche dei banchi di vendita Art. 33 - Obblighi e divieti dei concessionari Art. 34 - Assenze del concessionario Art. 35 - Decadenza e revoca della concessione 	pag. 13 pag. 14 pag. 14 pag. 14				
TITOLO IV - MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DELLE COSE USATE					
Art. 36 - Svolgimento Art. 37 - Caratteristiche dei banchi di vendita Art. 38 - Graduatoria di anzianità Art. 39 - Concessioni decennali Art. 40 - Subingresso nella concessione Art. 41 - Concessioni temporanee	pag. 15 pag. 15 pag. 16 pag. 16 pag. 17 pag. 17				
 Art. 42 - Pubblicità dei prezzi Art. 43 - Obblighi e divieti dei concessionari Art. 44 - Decadenza e revoca della concessione 	pag. 18 pag. 18 pag. 18				
TITOLO V - CONCESSIONI TEMPORANEE					
Art. 45 - Modalità di rilascio	pag. 19				
TITOLO VI – COMMERCIO ITINERANTE					
Art. 46 - Modalità di esercizio	pag. 19				
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE					
Art. 47 - Disposizioni transitorie	pag. 19				
TITOLO VIII - SANZIONI					

Art. 48 - Sanzioni

pag. 20

PARERI ALLA	 deliberazione Co deliberazione Giu 		0
	i dell'art. 53 della leg engono espressi i segu	del merca to dell'ante it neralte gge 8 giugno 1990, nr. 142 enti pareri dei Responsabili de	e della legge 15
Cairo Montenotte, fi	h-6-2000	IL RESPONSABILE DEL S	SERVIZIO
B) alla regolarità c	ontabile		

Visto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE F. to O. CHEBELLO F. to G.C. Barbiero Pubblicata all'Albo Pretorio il 3.7.2000 per giorni 15 consecutivi art. 47 - 1° comma - Legge 8.6.1990, nr. 142. Cairo Montenotte, il 3.7.2000 IL SEGRETARIO GENERALE F. to G.C. BARBIERO ______ Dichiarata immediatamente esecutiva. Li, IL SEGRETARIO GENERALE Ricevuta dal CO.RE.CO. il Ricevuti Chiarimenti dal CO.RE.CO. il Divenuta esucutiva per decorrenza del termine ex art. 17 - 33° comma - Legge 17.5.1997 nr. 127 Cairo Montenotte, li IL SEGRETARIO GENERALE copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE